



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova
Ufficio - SINDACO

Numero Ordinanza 249

Piove di Sacco, li 12-10-2018

Oggetto:

MISURE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IN PARTICOLARE DA PM10 LIMITAZIONI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI. STAGIONE INVERNALE 2018-2019.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta un problema importante sia per le ricadute sulla salute dell'uomo, oltre che per generare danni all'ambiente nel suo complesso; condizioni di criticità particolari si realizzano durante la stagione invernale nel territorio della Pianura Padana, in particolare per l'aumento di concentrazione delle polveri sottili, favorito dalle particolari condizioni atmosferiche;
- anche nel nostro territorio si sono riscontrate le medesime problematiche, come confermato in campagne di monitoraggio eseguite da Arpav;
- la Regione Veneto è dotata di un Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), che rappresenta lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", stabilisce tra l'altro il valore limite giornaliero di materiale particolato (PM10) per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ al giorno, come media giornaliera da non superare più di 35 volte per anno civile; alla data del 13/09/2018 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10 è stato superato nel territorio provinciale ben 36 volte nella stazione di Padova Mandria;}
- una delle fonti principali dell'inquinamento da polveri sottili, oltre al traffico, è dovuta alle combustioni del riscaldamento domestico; anche l'abbruciamento di ramaglie ed altri residui vegetali produce vari inquinanti, tra cui il particolato primario che contribuisce all'aumento del PM10 e PM2.5;

RICHIAMATE:

- la DGRV 1909/2016 Approvazione delle "Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento locale da PM10";
 - la DGRV 836/2017 Approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" che detta indicazioni per l'applicazione di misure preventive contro l'inquinamento negli agglomerati e nei Comuni con popolazione maggiore a 30.000 abitanti;
- la disposizione n. 38 del 14/09/2018 del Tavolo tecnico zonale "IT0510 Agglomerato Padova", che ha individuato le misure invernali contro l'inquinamento atmosferico da attuarsi nell'agglomerato di Padova secondo quanto disposto dall'accordo di programma del Bacino padano; al tavolo vengono invitati a partecipare anche i Comuni della Provincia con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ancorché facenti parte di altre zone del piano regionale di tutela dell'atmosfera (nel caso specifico Piove di Sacco è inserito nell'area definita "IT0513 Pianura e capoluogo Bassa Pianura"),
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 9 ottobre 2018 con la quale l'Amministrazione comunale ha accolto quanto proposto dal Tavolo di cui sopra, elaborando il proprio programma di misure contro l'inquinamento atmosferico per la stagione invernale, semplificandolo rispetto allo schema applicato nell'agglomerato di Padova, e dopo aver valutato che non è possibile attuare efficacemente limitazioni del traffico, per la particolare struttura della viabilità di attraversamento della città ed assenza di un capillare trasporto pubblico;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

- la Legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, al cui art. 5 si richiamano la facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, per le quali i sindaci possono intervenire con propria ordinanza sulla regolazione dell'esercizio degli impianti termici, a fronte di comprovate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 novembre 2017 n. 186 – Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- la DGRV n. 122 del 10/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006”, nella quale si da atto che “sulla base delle valutazioni effettuate dall'Arpav-Osservatorio Aria, nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche-climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

IN ATTUAZIONE di quanto previsto dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito ai poteri del sindaco;
 DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
 RITENUTO di dare attuazione urgente al programma approvato dall'Amministrazione comunale per il periodo invernale, data la necessità di tutelare la salute pubblica, in aggiunta ad altre azioni già intraprese ed in programma su un più lungo periodo;

ORDINA

che dal 15 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, nel territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni:

A) con livello AZIONI PREVENTIVE - NESSUNA ALLERTA – SEMAFORO VERDE:

1) divieto di combustione di materiale vegetale all'aperto, anche derivante da attività agricole - fermo restando che nei centri abitati, e fino a 100 metri dai boschi e dalle strade pubbliche, è già vigente il divieto di accensione di fuochi per tutto l'anno secondo il regolamento comunale di polizia urbana; vengono escluse dal divieto le combustioni all'aperto relative a misure fitosanitarie e alla preparazione dei cibi nelle aree private o nelle aree pubbliche con strutture appositamente dedicate;

2) divieto per i seguenti veicoli di sostare a motore acceso:

? } {veicoli di categoria “N”, cioè veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote, durante le fasi di carico/scarico merci;

? } {autoveicoli in attesa ai passaggi a livello e quelli in “coda lunga” ai semafori;

3) limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali, case di riposo, scuole, piscine e assimilabili, ed altre attività per le quali tali misure ostino per esigenze tecnologiche e produttive;

4) divieto di utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “due stelle”, secondo la classificazione determinata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7/11/2017;

B) con livello di ALLERTA – SEMAFORO ROSSO, a causa del superamento del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metrocubo di PM10 per 10 giorni consecutivi, comunicato da Arpav, e pubblicizzato tramite il sito internet comunale, **SONO ATTIVATE LE SEGUENTI ULTERIORI LIMITAZIONI:**

5) divieto di accensione di impianti e singoli apparecchi domestici a biomassa legnosa, inclusi i caminetti tradizionali aperti o moderni chiusi, qualora nell'unità abitativa sia presente altro tipo di impianto alimentato a metano, gpl o gasolio (eccetto per gli impianti che hanno prestazioni energetiche ed emissive in grado di rispettare almeno la classe 3 stelle, secondo la classificazione ambientale dei generatori di calore introdotta con Decreto Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7/11/2017);

6) abbassamento della temperatura interna degli ambienti di vita riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso, qualora non possibile la misura precedente per assenza di impianto alternativo;

7) divieto di spandimento di liquami zootecnici;

8) divieto di realizzazione di fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e falò rituali, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune, collegate a manifestazioni locali.

INFORMA

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di ALLERTA - SEMAFORO ROSSO - previsto a seguito di verifica, da parte di Arpav, dei dati di qualità dell'aria nella zona di riferimento e delle condizioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, comunicate al Comune;
- che il cittadino verrà avvisato dell'attivazione o disattivazione dell'Allerta Semaforo Rosso mediante pubblicazione di avviso sul portale comunale www.comune.piovedisacco.pd.it, ed eventuali altri strumenti informativi, al fine di adeguarsi alle misure previste dal presente atto;
- che con la sottoscrizione dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano da parte della Regione Veneto, sono state disciplinate le disposizioni inerenti:
 - obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore ai 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, oltre a rispettare le condizioni previste all'Allegato X, parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto legislativo n. 152/2006.
 - divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe ~~tre stelle~~ **tre stelle**, secondo la classificazione introdotta con Decreto n. 186 del 7/11/2017;
 - divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe ~~quattro stelle~~ **quattro stelle** entro il 31 dicembre 2019;

INVITA

- il cittadino a verificare la classe di generazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultando il proprio installatore;
- i titolari / gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali per diminuire la necessità di riscaldamento degli stessi;

AVVISA

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;}
- salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da €? 25,00 a €? 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.}

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line ed entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, con adeguata pubblicizzazione nel sito istituzionale dell'Ente;

sia notificata alle autorità di sicurezza per il controllo:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco,

sia trasmessa:

- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova
- all'Amministrazione Provinciale di Padova;
- alle principali associazioni di categoria presso la sede di zona (per gli agricoltori a Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confagricoltura).

-

Il SINDACO
F.to AVV. DAVIDE GIANELLA